

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI
PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA (U2) A ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA
CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE.

INDICE

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 OGGETTO

ART. 3 DESTINATARI

ART. 4 SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

ART. 6 AVVISO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

ART. 7 COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 8 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" al fine di accantonare annualmente una quota degli oneri per attrezzature e spazi collettivi (U2) da destinare agli enti esponentziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione .

2. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura distinta rispetto ai finanziamenti previsti in altri atti o provvedimenti amministrativi del Comune di Bologna diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino attrezzature religiose, ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del DLGS n. 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, ai sensi della già richiamata L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2017 e successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018 , con le relative aree di pertinenza .

2. Ai fini del presente Regolamento, i suddetti edifici sono:

- edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza,
- edifici, che pur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

3. Ai fini del presente regolamento per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze,
- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).

4. Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali , gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

5. Le attività che si svolgono non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

6. Tutti gli edifici devono essere conformi alla normativa edilizia e alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 3 DESTINATARI

1. I soggetti destinatari del contributo sono gli enti esponentziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Bologna, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.
2. Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguano fini di lucro e che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o altro diritto reale.
3. Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica le autorità ecclesiastiche diocesane; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.
4. I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.
5. Ai fini del presente Regolamento ogni confessione religiosa che intende accedere ai finanziamenti comunica preventivamente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune con il territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità della utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'ente come sopra individuato.
6. Il predetto elenco resta aperto a successive variazioni che l'ente religioso si impegna a comunicare (es. inserimento di altro edificio).

ART. 4 SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

1. Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia " di cui all'art. 7 comma 4 lettera a) della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Ai fini del presente Regolamento per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi edilizi volti a manutenzione, ristrutturare o restaurare l'edificio nonché quelli funzionali al miglioramento della efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.
A titolo esemplificativo:
manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio di uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, nuova costruzione per ampliamento o interventi in in area di pertinenza.
Il riferimento è agli interventi descritti nell'allegato A alla L.R. Emilia Romagna n. 15 del 2013 vigente.
3. Sono ammessi, altresì, gli interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.
4. Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.
5. Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.

6. Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli.

7. Possono essere ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione o eseguiti, purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori.

8. Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.

9. Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

1. Allo scopo di dare attuazione al presente Regolamento il Comune di Bologna determina, nell'ambito del bilancio di previsione, un apposito stanziamento per il finanziamento della spesa, individuata in misura percentuale, delle somme introitate a titolo di U2 derivanti dai permessi di costruire, dalle Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dalle Comunicazioni di Attività Edilizia Libera onerosa.

2. Le percentuali attribuibili sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018 (7%); il presente regolamento si adeguerà, senza bisogno di ulteriori approvazioni, a eventuali modifiche delle percentuali stabilite con successivi atti normativi regionali.

3. Gli importi non distribuiti, rinunciati o revocati andranno a incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso .

ART. 6 AVVISO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Entro 60 giorni dalla disponibilità finanziaria delle somme sugli appositi stanziamenti di bilancio, con cadenza biennale la Giunta Comunale approva un apposito avviso con cui dà notizia dell'entità dell'accantonamento effettuato per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento nonché dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande. Per la predisposizione delle domande e il riparto/assegnazione dei fondi si fa riferimento a quanto contenuto nel presente regolamento. Nell'avviso pubblico di apertura del procedimento di assegnazione dei contributi la Giunta Comunale può prevedere ulteriori criteri di valutazione dell'intervento, oltre quelli previsti dal presente regolamento, con riferimento al particolare contesto e/o a ragioni di interesse pubblico di volta in volta ritenuti prevalenti.

2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia.

3. Il periodo di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al quale viene data idonea pubblicità sul sito del Comune e del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente.

4. Sono ammesse le domande che presentino i requisiti previsti da Regolamento e avviso, corredate di tutta la documentazione indicata dalla modulistica e dall'avviso, e che pervengano nel termine perentorio previsto nell'avviso, a pena di esclusione. Non saranno accettate le domande pervenute dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso.

- 5.** Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.
- 6.** Il responsabile, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni; tale termine è da intendersi ugualmente perentorio, decorso il quale la domanda verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.
- 7.** L'istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
- 8.** Ogni confessione religiosa dovrà presentare un'unica domanda per ogni intervento fino ad un massimo di tre interventi per avviso.
- 9.** Non sono ammessi interventi con preventivi di spesa inferiori ai 10.000,00 euro.
- 10.** Le domande devono essere redatte secondo la modulistica allegata al presente regolamento, eventualmente integrata con le indicazioni contenute nell'avviso, e corredate della documentazione ivi indicata e dell'eventuale documentazione richiesta.
- 11.** Il responsabile del procedimento verifica la regolare presentazione e completezza della domande e il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento, e formula l'elenco delle domande ammissibili.
- 12.** La commissione di cui al successivo art. 7 valuta gli interventi di cui alle domande ammesse e redige un elenco secondo i criteri preferenziali nel medesimo articolo indicati.
- 13.** Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso , fatte salve le sospensioni per le documentazioni integrative.

ART. 7 COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1.** Dopo la pubblicazione dell'avviso, con atto del Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia sarà individuata apposita Commissione composta da personale tecnico interno all'Ente.
- 2.** L'elenco degli interventi ammessi al finanziamento viene redatto in relazione ai seguenti criteri preferenziali:
 - a) in relazione al tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - edificio di importanza storica, artistica, architettonica,
 - edificio di interesse documentale,
 - altri edifici;
 - b) in relazione all'uso dell'edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - edificio di culto,
 - edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità,
 - altri edifici;
 - c) in relazione al tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - restauro e risanamento conservativo,
 - opere di manutenzione straordinaria,
 - ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento volumetrico;
 - d) in relazione al contenuto dell'intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità,
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico,
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche,
- opere di adeguamento igienico sanitario,
- messa a norma degli impianti dei fabbricati,
- interventi finalizzati al risparmio energetico,
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi;

e) in relazione alla presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;

f) in relazione all'entità dell'utenza servita dall'edificio.

g) in relazione agli ulteriori criteri di valutazione definiti con l'avviso pubblico.

3. In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

Art. 8 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il responsabile del procedimento sottopone l'elenco così redatto alla Giunta che lo approva e procede al riparto delle risorse.

2. Il contributo così determinato non potrà in ogni caso essere superiore al 60% del preventivo di spesa.

3. L'elenco approvato delle domande ammesse a contributo viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Urbanistica Casa e Ambiente.

4. I contributi verranno impegnati e liquidati dal dirigente del Settore Servizi per l'Edilizia secondo le ripartizioni effettuate dalla Giunta.

5. Il contributo assegnato viene erogato dietro presentazione di copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, corredate dal bonifico di pagamento e dalla contabilità dei lavori effettuati, previste nel preventivo di spesa ammesso; non vengono erogate anticipazioni.

6. Le spese non contemplate nel preventivo presentato ai fini del riconoscimento del contributo non vengono considerate al fine della liquidazione.

7. A tal fine alla fattura andrà allegata una relazione descrittiva dei lavori di riferimento, oltre alla copia dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 9 debitamente trascritto.

8. La liquidazione del contributo ammesso avverrà in un'unica soluzione fatto salvo per importi superiori a 40.000 euro che potranno essere liquidati in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.

9. Le spese di progettazione ammesse a contributo verranno liquidate solo a conclusione dei lavori.

10. La modulistica per la richiesta di liquidazione del contributo ammesso sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente.

ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli

immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito dell'agibilità.

2. Gli interessati, pertanto, dovranno sottoscrivere il predetto atto e provvedere alla relativa registrazione e trascrizione nei termini di legge con spese a loro carico.

3. L'Ente beneficiario, pena la decadenza del contributo, deve iniziare i lavori entro 6 mesi dalla concessione del contributo e ultimarli nel termine di validità del titolo abilitativo; qualora si tratti di interventi che non necessitano del titolo i lavori andranno ultimati nei successivi tre anni.

4. E' altresì causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- 1) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto).
- 2) il mancato rispetto dell'impegno di cui ai precedenti comma 1 e 2 (mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi),
- 3) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

5. La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata -gravata di interessi legali.

6. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 punto 2) comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

7. Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite verranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili l'anno successivo per le finalità di cui al presente Regolamento.

8. Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

3. Con il primo avviso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento verranno assegnate le risorse relative al periodo 2015-2016-2017, e saranno ammessi gli interventi conclusi a partire dal 1 gennaio 2015; nel 2020 quelle relative al 2018 - 2019; dal 2022 seguirà la prevista cadenza biennale degli avvisi.